ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 6 MARZO 1992, N. 216, IN MATERIA DI PROCEDURE PER DISCIPLINARE I CONTENUTI DEL RAPPORTO DI IMPIEGO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE

Art. 8-bis

Consultazione delle rappresentanze del personale

(Consultazione delle rappresentanze del personale). Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.

Versione in vigore dal 7 giugno 2000, non più in vigore dal 28 gennaio 2023 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate
Estremi	Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-195-1995/art-8-bis-consultazione-delle-rappresentanze-del-personale/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it